

relazione agli interessi supremi della Patria in pace e in guerra. Che è quello che massimamente conta.

Onorevoli Camerati! Altri potrà meglio di me illustrare questi ed altri aspetti della legge, la quale in due punti ci tocca più particolarmente: col consentire a noi ufficiali di complemento di far parte integrante, in caso di guerra, delle unità di prima linea; col fondere ancora più strettamente i vincoli di fratellanza tra Esercito e Milizia, riconoscendo particolari vantaggi a coloro che abbiano prestato servizio nei ranghi armati delle Camicie Nere con speciali mansioni inerenti alla preparazione militare del Paese e valorizzando agli effetti militari le prove date per le conquiste della Rivoluzione.

Noi chiediamo soltanto che tale fusione di animi e di intenti divenga ogni giorno più profonda nello spirito e nella sostanza, perchè nero e grigioverde sono eguali simboli di forza, di volontà, di sicuro coraggio per tutti i cimenti, ai quali attendiamo di essere chiamati dal nostro infallibile Capo. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Ceci. Ne ha facoltà.

CECI. Onorevoli Camerati! Nel recente discorso della Corona, Sua Maestà il Re manifestava il proposito di aumentare e perfezionare la efficienza delle nostre forze armate ed aveva un particolare riferimento ai quadri.

Ad un mese di distanza dalle acclamazioni, con le quali questa Camera accolse l'Augusta parola del Sovrano, ecco una nuova legge fascista, intesa ad attuare in pieno la volontà del Sovrano. Come tutte le leggi, anche le più sagge, questa per l'avanzamento degli Ufficiali del Regio esercito, non può naturalmente contemplare tutti i casi dei singoli o di gruppi e risolverli al cento per cento. Essa affronta in pieno il problema dei quadri e reca nel complesso delle sue disposizioni la possibilità di raggiungere gli scopi essenziali, che il legislatore si è prefissi.

È una legge coraggiosa e per questo squisitamente fascista.

La sua finalità ultima è quella del superiore interesse della difesa del Paese, il suo scopo immediato è quello di ovviare agli ostacoli, che si frappongono, dalla cessazione dello Stato di Guerra, alla carriera degli ufficiali e conseguentemente di ringiovanire i quadri. È noto che durante il conflitto mondiale si dovette da una parte procedere a promozioni eccedenti gli organici e che dall'altra furono fatte nelle varie armi larghe immissioni di ufficiali, che avevano resi segnalati servizi alla Patria.

Cessate le ostilità, le carriere vennero a risentire di questo dato di fatto. Si cercò di superare le difficoltà della situazione attraverso provvedimenti di legge, e tra essi vanno ricordati soprattutto quelli del 1926, ma se ne ottenne, come risultato pratico, soltanto l'attenuazione per la circostanza che rimasero fermi i vecchi principi, che regolavano le carriere. Il caso, nei confronti delle promozioni, ha avuta così larga parte e ne è venuta fuori una involontaria disparità di trattamento tra gli ufficiali delle varie armi e tra quelli della stessa arma, dando luogo all'annosa questione del parallelismo delle carriere. Che cosa si sarebbe potuto fare per arrivare a risolvere in modo definitivo questa questione?

Erano stati da taluno suggeriti i seguenti provvedimenti:

a) aumentare in tutti i gradi gli organici delle armi non favorite per portarle alla pari con quelle in vantaggio;

b) arrestare le promozioni in tutti i gradi delle armi favorite fino a raggiungere la parità con le altre.

Nel primo caso si sarebbero creati gradi senza possibilità di impiego, nell'altro, a parte la illegalità di una tale determinazione, si sarebbero lasciati scoperti posti, previsti dall'organico.

Con la legge in esame invece si è stabilito, come vedremo meglio tra poco, un limite minimo di permanenza in ogni grado, prima di dar luogo alle promozioni per cui non saranno più possibili nel futuro le disparità di carriera fra i pari gradi delle varie armi. È chiaro che il punto fondamentale del problema, che si intende risolvere, è lo sbloccamento di tutti gli ufficiali nel grado che attualmente ricoprono. Questo sbloccamento avverrà gradualmente. La legge è congegnata in modo da permettere lo sbloccamento nei vari gradi in uno spazio di tempo che si aggira per ciascuno di essi nei limiti seguenti:

- in 6 anni per i colonnelli;
- in 4 anni per i tenenti colonnelli;
- in 5 anni per i maggiori;
- in 10 anni per i capitani;
- in 9 anni per i subalterni.

Come conseguenza degli sbloccamenti anzidetti avremo:

a) la ripresa delle carriere in ogni arma e servizio;

b) un relativo ringiovanimento dei quadri;

c) l'avviamento graduale verso il parallelismo delle carriere nelle varie armi.